

TAR Lazio - Sentenza 14/03/1997 n. 228
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

L'ammissione alla gara per l'aggiudicazione mediante appalto-concorso di un contratto con la P.A. attiene alla regolarità della documentazione, laddove la validità del progetto è la risultante di un giudizio sul come esso è stato redatto, con la conseguenza che, formandosi i due giudizi su piani diversi, la conclusione favorevole al primo non confligge con una eventuale conclusione contraria del secondo; pertanto, non sussiste alcuna contraddittorietà nel comportamento della Commissione giudicatrice che, dopo aver ammesso un concorrente avendo ritenuto regolare la documentazione presentata, lo esclude dall'aggiudicazione per l'invalidità del progetto presentato. La Commissione giudicatrice di un appalto concorso costituisce collegio perfetto; pertanto, i suoi componenti non solo devono partecipare alle sedute per offrire il proprio contributo alla deliberazione da assumere, ma non possono esimersi dall'esprimere il proprio giudizio; pertanto, è illegittima la deliberazione assunta dalla Commissione con l'astensione di alcuni suoi componenti.